

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Lucia Faltoni - Presidente

dott.ssa Alessia Caprio - Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Cristina Colombo - Giudice onorario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1253/2023 promossa da:

OMISSIS (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. BONCIANI DONELLA e dall'avv. NANNINI ALESSANDRA
ed elettivamente domiciliata in via Sante Tani, 26/4 Montevarchi (AR)

PARTE RICORRENTE

contro

OMISSIS (OMISSIS rappresentato e difeso dall'avv. INNOCENTI MICHELA e dall' avv. MASTROTA ANTONIO
ed elettivamente domiciliato in via della Fonte Veneziana, 10 Arezzo (AR)

PARTE RESISTENTE

Con l'intervento del Pubblico Ministero

INTERVENUTO

OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 40 e ss. c.p.c depositato in data 12.05.2023 la ricorrente OMISSIS ha chiesto che il Tribunale regolasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori OMISSIS, nata a M. il (...) e OMISSIS, nata a M. l'(...) dalla relazione more-uxorio intrattenuta con il resistente OMISSIS.

In particolare, la ricorrente, allegando condotte violente e inappropriate che l'ex compagno avrebbe avuto ai suoi danni, ha chiesto che il Tribunale adottasse i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle figlie minori, nonché che venisse disposto l'intervento dei Servizi Sociali e che venisse disposta una CTU psicologica volta a determinare il regime di affidamento e di frequentazione genitori/figli più appropriato per le minori stesse. La ricorrente inoltre ha chiesto che venisse posto a carico del resistente OMISSIS l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie e OMISSIS mediante la somma complessiva mensile di Euro 1.200,00, da corrispondere alla OMISSIS ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico fosse percepito interamente dalla madre.

Con memoria difensiva depositata il 20.06.2023, si è costituito in giudizio il resistente OMISSIS, negando ogni addebito in relazione alle allegazioni di violenza prospettate dalla ricorrente, evidenziando la sussistenza di un rapporto problematico tra le figlie e la madre, determinato dal comportamento di quest'ultima, nonché chiedendo a sua volta disporsi CTU psicologica volta a valutare le competenze genitoriali della ricorrente OMISSIS . Il resistente ha quindi chiesto in via principale che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo delle figlie minori OMISSIS e OMISSIS presso di sé, con una regolamentazione

specifica di incontri tra le minori e la madre, da effettuarsi alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Il OMISSIS ha altresì chiesto che fosse posto a carico della OMISSIS l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la somma complessiva mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di poter percepire integralmente l'assegno unico al 100%. In via subordinata, qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, il resistente ha chiesto che fosse disposto il collocamento paritario delle stesse, con mantenimento diretto e spese straordinarie al 50%. In via ulteriormente subordinata, ovvero qualora le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre, il resistente ha chiesto che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle figlie minori mediante la somma complessiva mensile di Euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 19.07.2023 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo parziale in punto di affidamento congiunto delle minori, OMISSIS e OMISSIS ad entrambi i genitori ma con collocamento prevalente delle stesse presso il padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, con richiesta congiunta di CTU psicologica al fine di valutare il miglior regime di affidamento, collocamento e permanenza delle figlie presso entrambi i genitori. Nel medesimo "accordo parziale" le parti hanno trovato accordo in ordine ad aspetti economici quali il rilascio dell'immobile adibito a casa familiare, sito a B., in via S. n. 99, di proprietà dei genitori del resistente OMISSIS, da parte della ricorrente OMISSIS, nonché in ordine ad ulteriori questioni economiche, prevedendo che ciascuno dei genitori provvedesse direttamente al mantenimento delle figlie minori nei periodi in cui le terranno presso di sé, con impegno provvisorio del OMISSIS a farsi carico delle spese straordinarie urgenti di entrambe le figlie. Infine, nel medesimo accordo le parti si sono impegnate alla rimessione delle querele ivi indicate (cfr. accordo parziale sottoscritto dalle parti e depositato in data 19.07.2023)

A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza, il Tribunale ha assunto con ordinanza del 24.07.2023 provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 ss. c.p.c conformi alla richiesta congiunta e all'accordo delle parti, disponendo altresì una CTU psicologica, incaricando a tal fine il dott. OMISSIS psicologo e psicoterapeuta, con il compito di verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti, nonché di indicare il miglior regime di collocamento e frequentazione genitori-figlie, secondo il quesito meglio precisato con l'ordinanza del 24.07.2023. A seguito del deposito della relazione del CTU, avvenuto in data 06.10.2024, all'udienza del 10.10.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alle condizioni proposte dal CTU ed anche alla nomina del Coordinatore Genitoriale dal medesimo proposta e dalle parti concordemente accettata, individuato nella figura della dr.ssa OMISSIS.

Le parti, dunque, pur essendo giunte a conclusioni concordi in ordine alle questioni relative alle condizioni di affidamento, collocamento e visita delle figlie con entrambi i genitori, aderendo alle conclusioni della CTU disposta, non sono risultate concordi in ordine alle questioni economiche. In particolare, la parte ricorrente si è dichiarata disponibile a sostenere le spese per il 30% di uno sport ed il 30% delle spese straordinarie per le figlie, deducendo che in relazione al mantenimento ordinario dovrebbe farsi applicazione dell'accordo parziale di cui si è dato atto all'udienza del 19.07.2023, secondo cui ciascun genitore avrebbe contribuito direttamente al mantenimento ordinario delle figlie, mentre la parte resistente ha insistito affinché fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento ordinario e straordinario per le figlie, con percezione dell'assegno unico integralmente in favore del padre stante il collocamento prevalente delle figlie presso di lui.

All'udienza del 28.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di note scritte conclusionali e di replica.

Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.

Esaminata la relazione peritale redatta dal CTU psicologo dott. OMISSIS e depositata in data 06.10.2024 e rilevato che entrambe le parti si sono dichiarate concordi nel richiedere che la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento prevalente e visita delle figlie minori OMISSIS e OMISSIS fosse disposta in conformità alle conclusioni dell'elaborato peritale, con anche la nomina di un coordinatore genitoriale, individuato nella dott.ssa OMISSIS, ritiene il Tribunale che non vi siano motivi ostativi, nell'interesse delle figlie minori, a disporre, sul punto, conformemente a quanto richiesto da entrambe le parti e prospettato dal CTU, poiché tali conclusioni appaiono frutto di un'indagine analitica e completa, che risulta aver tenuto in adeguata considerazione le sollecitazioni dei consulenti di parte, nel contraddittorio tecnico.

Il CTU ha infatti premesso che "le minori OMISSIS e OMISSIS appaiono invischiare in una condizione di conflittualità familiare in cui l'unica possibilità di sopravvivenza psicologica appare quella di preferire il padre e rifiutare la madre; tale condizione non può prevedere una coercizione delle minori e/o un'azione punitiva nei confronti dei genitori, in particolare del padre, il cui onere appare significativo in quanto genitore preferito, e/o della madre il cui onere appare altrettanto significativo in quanto spesso arrendevole nei confronti delle figlie alternando momenti di rabbia e comportamento di resa, poiché entrambe le scelte sarebbero foriere di ulteriore dolore e disagio per le figlie (cfr. pag. 63 della relazione del CTU).

Per questi motivi, il CTU ha difatti ritenuto più opportuno, al fine di mantenere i legami affettivi di OMISSIS e OMISSIS che venisse disposto (cfr. pag. 63 ss. della CTU):

- affido condiviso con domiciliazione prevalente presso il padre;
- nomina di un Coordinatore Genitoriale, come da art. 473 bis 26 c.p.c., per un periodo di tempo di almeno 24 mesi, a cui siano delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni;
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento:

OMISSIS

- presa in carico di OMISSIS e OMISSIS da parte della OMISSIS competente, per ridurre e sciogliere le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
 - presa in carico dei genitori da parte di specialisti di salute mentale e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
 - progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' OMISSIS che avranno in carico OMISSIS e OMISSIS
- ;

- le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18 anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio

delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.

- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto del figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti le minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di OMISSIS e OMISSIS di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie; - collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, case manager individuabile nella figura della dr.ssa OMISSIS , esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche e relazionando trimestralmente al Giudice sull'andamento del suo incarico;
- ricorso al Giudice nel caso in cui durante e/o entro 24 mesi tale situazione sia sensibilmente peggiorata o sia sensibilmente migliorata, per poter prevedere provvedimenti alternativi, che tengano conto delle specifiche responsabilità genitoriali tese alla protezione e adeguatezza dei legami affettivi con le figlie" (cfr. pagg. 63-65 della relazione del CTU depositata in data 06.10.2024). Le suddette conclusioni vengono recepite dal Tribunale integralmente, fatta eccezione per il deposito delle sopra indicate relazioni trimestrali al Tribunale, che non si conciliano con la chiusura della procedura in questione con il deposito della presente sentenza, essendo ovviamente sempre possibile per le parti adire il Tribunale con gli strumenti di legge in presenza dei presupposti giustificativi di un nuovo ricorso.

Quanto alle questioni economiche, ritiene il Tribunale che non sia condivisibile l'esegesi di parte ricorrente secondo cui in ordine al mantenimento ordinario sarebbe cessata la materia del contendere in forza dell'accordo parziale del 19.07.2023, in base al quale "e) OMISSIS non dovrà corrispondere più nulla a OMISSIS per spese alimentari o altro, ogni genitore sosterrà in proprio tutte le spese alimentari per figlie, per lo svago e per quanto altro necessario nelle giornate di permanenza presso gli stessi. f) OMISSIS intende farsi temporaneamente carico di tutte le spese straordinarie delle figlie che nell'immediato sono urgenti, quali le terapie odontoiatriche per entrambe le figlie dal costo complessivo di circa 8.000 euro nonché quelle ortopediche per B. ed oculistiche per entrambe. Tali visite ed interventi dovranno essere necessariamente autorizzati dalla madre. Anche per quanto riguarda le gite di istruzione/ scolastiche, OMISSIS intende farsi carico integrale delle relative spese". A tal proposito si evidenzia che il suddetto accordo è stato fatto proprio dal Tribunale con ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., e dunque le determinazioni relative al mantenimento ordinario e straordinario ivi indicate sono state recepite in via provvisoria in conformità, ben potendo essere oggetto di modifica in questa sede decisoria. Depone in tal senso anche la circostanza che le statuizioni economiche relative al mantenimento delle figlie minori risultano consequenziali non solo alla concreta capacità economica delle parti al momento in cui le stesse sono rese ma anche al contributo diretto che ciascun genitore offre per il mantenimento e la cura delle figlie. Una statuizione definitiva in tal senso, dunque, non può che essere assunta in questa sede decisoria, contestualmente alla definizione del regime di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, così come delineato dal CTU e concordemente accettato dalle parti.

Quanto alle condizioni economiche delle parti, si rileva che la ricorrente ha dichiarato e documentato di essere stata assunta a tempo indeterminato (cfr. doc. 13 - contratto di lavoro) ed essere disponibile a sostenere il 30% delle spese straordinarie (cfr. verbale d'udienza del 10.10.2024). Dalla documentazione depositata da ultimo dalla ricorrente si evince che nella busta paga di aprile 2024 la stessa ha percepito Euro 1.257,00; nel mese di maggio 2024 Euro 1.261,00; nel mese di giugno 2024 Euro 1.565,00; mentre nei mesi di luglio e agosto rispettivamente Euro 1.433,00 e di Euro 1.429,00. Il resistente, invece, durante il periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilati pari ad Euro 31.757,00.

Considerate le concrete ed attuali disponibilità economiche delle parti, per come emerse dagli atti, nonché considerati i tempi di permanenza delle figlie, nettamente maggiori presso il padre, risulta congruo ed opportuno porre a carico della madre, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro 300,00 (Euro 150,00 per ogni figlia), rivalutabili ISTAT annualmente, da versare direttamente al resistente OMISSIS, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta del resistente di disporre la percezione diretta in suo favore del 100% dell'assegno unico per le figlie. Nella vigenza del regime di affidamento condiviso, infatti, salvo diverso accordo tra i genitori, l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, deve essere percepito da entrambi i genitori, essendo entrambi obbligati a concorrere alle necessità materiali delle figlie.

Quanto al profilo delle spese di lite, considerato che le parti si sono trovate in accordo in ordine ad aspetti fondamentali della controversia quali quelli relativi alla definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e considerato altresì che, per quanto attiene agli aspetti economici, pur controvertendo in ordine alla sussistenza di un obbligo alla contribuzione da parte della madre, la stessa si è mostrata comunque remissiva alla decisione del Tribunale, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione, con conseguente suddivisione al 50% anche delle spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dispone che le figlie minori OMISSIS e OMISSIS siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso il padre;
- vista la richiesta congiunta delle parti, ex art. 473 bis 26 c.p.c., nomina quale coordinatore genitoriale la dott.ssa OMISSIS, esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche, per un periodo di tempo di 24 mesi, a cui sono delegate funzioni di intervento sul nucleo familiare, al fine di limitare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per le figlie, agevolare il miglioramento delle relazioni tra genitori in termini di adeguata co-genitorialità e controllare il rispetto dell'attuazione delle successive indicazioni;
- le figlie frequenteranno i genitori, come da accordo in sede di CTU, secondo la tabella che segue, che rappresenta la cornice minima di riferimento:

OMISSIS

con l'obiettivo del progressivo incremento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre in modo graduale e coerente con l'ascolto delle figlie ed il parere degli operatori dell' OMISSIS che avranno in carico OMISSIS e OMISSIS

- dispone la presa in carico di OMISSIS e OMISSIS da parte della OMISSIS competente, per ridurre e sciogliere le sofferenze manifestate e promuovere il loro sviluppo come adolescenti;
- invita i genitori a rivolgersi a specialisti psicologi e/o del consultorio al fine di favorire comportamenti volti alla riduzione e/o soluzione delle problematiche di co-genitorialità emerse in CTU attraverso una rilettura consapevole del proprio stile di personalità;
- le figlie potranno trascorrere 15 giorni di vacanza anche non consecutivi con ciascun genitore durante la chiusura estiva della scuola (15 giugno-15 settembre) da concordare e comunicare fra genitori entro il 30 aprile di ogni anno specificando luoghi e mezzi di trasporto fino al compimento del 18 anno d'età delle figlie. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente;
- le figlie potranno trascorrere le vacanze di Natale (dalla fine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre alla ripresa della scuola) e di Pasqua (dalla fine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola) alternandosi di anno in anno con un genitore per volta con scambio delle figlie il 31 dicembre alle 10.00 circa ed il giorno di Pasquetta alle 10.00 circa. Sarà oggetto di lavoro del Coordinatore Genitoriale raggiungere tale obiettivo progressivamente.
- I genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico giornaliero fra genitore non presente e figlie verso le 21.00;
- le figlie festeggeranno il giorno del compleanno secondo accordo fra genitori;
- in caso di malattia ci si attiene alle indicazioni del medico per quanto riguarda la possibilità di trasporto delle figlie da un contesto all'altro; i genitori garantiranno comunicazioni costanti con le figlie;
- ricorso al Coordinatore genitoriale in tutte le scelte inerenti alle minori in cui gli stessi genitori non trovino pieno accordo, scelte che dovranno essere sempre condivise fra genitori e comunicate alle figlie dopo tale condivisione da entrambi i genitori;
- particolare attenzione da parte del Coordinatore genitoriale alla verifica sia della realizzazione da parte della madre di OMISSIS e OMISSIS di un progetto di autonomia di vita che lo consenta anche una partecipazione economica concreta alla gestione delle figlie sia di una maggior autonomia del padre dal ruolo esercitato dalla famiglia d'origine nell'educazione e nelle scelte riguardanti le figlie; - collaborazione offerta da tutti gli attori coinvolti al Coordinatore Genitoriale, dr.ssa OMISSIS, esperta della tutela minorile e con profilo tecnico afferente all'area della psicologia, la quale aiuterà la famiglia predisponendo strumenti e indicazioni offerti dal patrimonio delle sue competenze tecniche
- pone a carico della madre OMISSIS un contributo al mantenimento in favore delle figlie minori OMISSIS e OMISSIS pari ad Euro 300,00 complessivi mensili, rivalutabili ISTAT annualmente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, da versare direttamente al padre OMISSIS, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, ed individuate come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- dispone che l'assegno unico per le figlie, ove ve ne sia diritto, sia percepito al 50% da entrambi i genitori;
- compensa integralmente le spese di lite e di CTU.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Conclusione

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024.